

**LINEE GUIDA per il contrasto
al BULLISMO e al CYBERBULLISMO
I.C. di TARCENTO (UD)**

Descrizione dei fenomeni

Con il termine “bullismo” ci si riferisce al **reiterarsi nel tempo** di comportamenti e atteggiamenti aggressivi, diretti o indiretti, volti a sopraffare con l'intenzione di nuocere mediante l'uso della forza fisica o della prevaricazione psicologica perpetrate in modo intenzionale e sistematico da parte di una o più persone ai danni di una vittima, la quale spesso non sa come reagire. I ruoli in questa situazione sono fissi e si cristallizzano nelle dinamiche essenziali.

Il bullismo si configura come un fenomeno sociale estremamente complesso, non riconducibile alla sola condotta di singoli e che riguarda il **gruppo dei pari** nel suo insieme.

Gli elementi che lo caratterizzano sono:

la **continuità** nel tempo

la **ripetitività** nei modi e nelle azioni

la **disparità di forze** nel rapporto,

la **strutturazione di ruoli definiti e stabili** fra gli attori coinvolti

l'**intenzionalità** nella prepotenza nell'atto violento.

Nel bullismo vi è una relazione diretta tra bullo e vittima, o addirittura una interdipendenza. Il bullo appare, di solito, un soggetto sicuro di sé, ma non necessariamente aggressivo; tende ad ostentare la sua supremazia di fronte al gruppo dei coetanei prevaricando su un soggetto più debole. La vittima, al contrario, può avere un basso livello di autostima, risultando più ansiosa ed insicura rispetto agli altri, cauta, sensibile e calma, impotente di fronte al bullo. La definizione di vittima non è, però, univoca, dato che D. Olweus ne distingue tre tipi: passiva/sottomessa, provocatrice, ambigua, reattiva.

Gli atti di bullismo possono essere di varia natura (G. Gini 2005):

1. fisica: atti aggressivi diretti (dare calci, pugni, ecc.), danneggiamento delle cose altrui;
2. verbale: manifesta (deridere, umiliare, svalutare, criticare, accusare, ecc.) o nascosta (diffondere voci false e offensive su un compagno, provocazioni, ecc.);
3. relazionale: sociale (escludere il compagno dalle attività di gruppo, cyberbullismo, ecc.) o manipolativa (rompere i rapporti di amicizia di cui gode la vittima);
4. strumentale: rubare, rompere oggetti altrui, pretendere denaro o materiale scolastico.

Il fenomeno del bullismo tende a violare dei principi fondamentali della nostra Costituzione, ed in particolare il principio di uguaglianza (art. 3), il principio che garantisce come inviolabili i diritti dell'uomo (art.2), il diritto all'istruzione (art.34) e soprattutto il diritto alla salute (art.32). Non è rinvenibile nel nostro ordinamento giuridico una fattispecie tipica di bullismo, anche se le condotte poste in essere dagli studenti concentrano intorno ad esse varie tipologie di reato previste dal codice penale.

Tale fenomeno interessa:

- 1) il diritto penale (perché gli episodi possono integrare fattispecie tipiche di reato),
- 2) il diritto civile (perché il bullo può cagionare dei danni alle cose o alle persone ed essere tenuto a risarcirli).

La rapida diffusione delle tecnologie ha determinato, inoltre, il fenomeno del cyberbullismo, ossia quella forma di bullismo che viene esercitata attraverso la rete, con il cattivo utilizzo dei vari social e l'uso degli smartphone. Il cyberbullo ha la percezione di rimanere anonimo, e ciò gli consente di essere più ingiurioso ed offensivo, ritenendo di godere di una minore probabilità di essere scoperto e punito.

Il mondo digitale e virtuale nasconde una serie di insidie e pericoli su cui è indispensabile misurarsi, attivando sinergie tra le istituzioni e le famiglie e gli studenti stessi, con l'obiettivo di accrescere il senso della legalità.

La legge 29 maggio 2017 n.71 - entrata in vigore il 18 giugno 2017 - così definisce il cyberbullismo: *“qualunque forma di pressione, aggressione, molestia, ricatto, ingiuria, denigrazione, diffamazione, furto d'identità, alterazione, acquisizione illecita, manipolazione, trattamento illecito di dati personali in danno di minorenni, realizzata per via telematica, nonché la diffusione di contenuti on line aventi ad oggetto anche uno o più componenti della famiglia del minore il cui scopo intenzionale e predominante sia quello di isolare un minore o un gruppo di minori ponendo in atto un serio abuso, un attacco dannoso, o la loro messa in ridicolo.”*

Obiettivi e contesto normativo

Obiettivo di queste linee guida è quello di orientare la scuola e i genitori nell'individuazione, nella prevenzione e nel contrasto a quei comportamenti riconducibili alle fattispecie del bullismo e del cyberbullismo.

Il bullismo e il cyberbullismo devono essere conosciuti e contrastati da tutti in come previsto:

- dalla *Direttiva MIUR n.16 del 5 febbraio 2007 recante “Linee di indirizzo generali ed azioni a livello nazionale per la prevenzione e la lotta al bullismo”*; - dalla *direttiva MPI n. 30 del 15 marzo 2007 recante “Linee di indirizzo ed indicazioni in materia di utilizzo di “telefoni cellulari” e di altri dispositivi elettronici durante “ l’attività didattica, irrogazione di sanzioni disciplinari, dovere di vigilanza e di corresponsabilità dei genitori e dei docenti”*;
- dalla *direttiva MPI n. 104 del 30 novembre 2007 recante “Linee di indirizzo e chiarimenti interpretativi ed applicativi in ordine alla normativa vigente posta a tutela della privacy con particolare riferimento all’utilizzo di telefoni cellulari o di altri dispositivi elettronici nelle comunità scolastiche allo scopo di acquisire e/o divulgare immagini, filmati o registrazioni vocali”*;
- dalla *direttiva MIUR n.1455/06 recante indicazioni ed orientamenti sulla partecipazione studentesca*;
- dal *D.P.R. 249/98 e 235/2007 recante “Statuto delle studentesse e degli studenti”*;
- dalle *linee di orientamento per azioni di prevenzione e di contrasto al bullismo e al cyberbullismo, MIUR aprile 2015*;
- dalle *fattispecie di reato previste dal Codice Penale (ad esempio, artt.581-582-594-595-610-612-635) e dagli artt. 331 e 332 Codice di Procedura Penale sull’obbligo di denuncia dei pubblici ufficiali e degli incaricati di pubblico servizio*;
- dagli *artt. 2043-2046-2047-2048 del Codice Civile sui fatti illeciti*;

- dalla *Legge n.71/2017 e dall’Aggiornamento delle LINEE DI ORIENTAMENTO MIUR, ottobre 2017, per la prevenzione e il contrasto del cyberbullismo.*

La legge definisce il ruolo dei diversi attori del mondo della scuola nella promozione di attività preventive, educative e rieducative. L'insieme di queste azioni di attenzione, tutela ed educazione è rivolto a tutti i minori coinvolti in episodi di cyberbullismo, sia che si trovino nella posizione di vittime sia in quella di responsabili di illeciti, e senza distinzione di età nell'ambito delle istituzioni scolastiche.

ARTICOLI DEL CODICE PENALE ED I CORRISPONDENTI REATI nei quali si può incorrere con una condotta di bullismo e di cyberbullismo

Nell'ordinamento giuridico italiano non esiste una specifica fattispecie di reato atta a punire il bullismo ed il cyberbullismo in quanto tali; tuttavia, ai fenomeni oggetto di analisi possono essere ricondotti una pluralità di comportamenti penalmente rilevanti. È importante ribadire come i comportamenti associabili ai fenomeni di bullismo e cyberbullismo possano configurare una responsabilità penale del minore che ne sia l'autore. Seguono alcuni esempi.

BULLISMO	
art 595	Diffamazione
art. 612	Minaccia
art. 660	Molestia o disturbo delle persone
art. 610	Violenza privata
art. 581	Percosse
art. 582	Lesioni personali
art. 590	Lesioni personali colpose
art. 624	Furto
art. 629	Estorsione
art. 414	Istigazione a delinquere
art. 635	Danneggiamento alle cose

Cyberbullismo	
art. 615 bis	Interferenze illecite nella vita privata
art. 595	Diffamazione aggravata dall'ampiezza
art. 612 bis	Atti persecutori
art. 494	Sostituzione di persona
art. 600 ter	Pornografia minorile
art. 615 ter	Accesso abusivo ad un sistema informatico o telematico
art. 616	Violazione, sottrazione o soppressione di corrispondenza
art. 629	Estorsione
art. 414	Istigazione a delinquere
art. 580	Istigazione o aiuto al suicidio

Responsabilità.

Negli atti di bullismo e cyberbullismo occorre distinguere le diverse responsabilità.

Responsabilità dei minori

È opportuno esaminare se il bullo minorenne sia o meno imputabile. Va distinto, infatti, il bullo minore di 14 anni da quello tra i 14 ed i 18 anni. Il minore di 14 anni non è mai imputabile penalmente (se viene però riconosciuto come “socialmente pericoloso” possono essere previste misure di sicurezza). Diversamente, il minore tra i 14 e i 18 anni di età è imputabile se viene dimostrata la sua capacità di intendere e volere. La competenza a determinare la capacità del minore è del giudice che si avvale di consulenti professionali.

Responsabilità dei genitori di qualsiasi minore:

- responsabilità civile ossia patrimoniale per colpa in educando e per colpa in vigilando (art.30 Cost.): i genitori rispondono di tutti i danni patrimoniali e non patrimoniali (art. 187 c.p. e artt. 2043-2048 c.c.) causati dall'azione del figlio.

Responsabilità degli operatori nella scuola (Dirigente Scolastico, docenti e collaboratori scolastici):

- responsabilità civile per colpa in vigilando.

Responsabilità del Dirigente Scolastico:

- responsabilità civile per colpa in organizzando; per aver omesso di svolgere tutte le azioni che la L. 71/2017 richiede (cd. responsabilità omissiva);

- responsabilità penale per omissione di denuncia della notizia di reato alle autorità competenti in qualità di Pubblico Ufficiale;

- responsabilità amministrativa nell'ipotesi che incorra in procedimento disciplinare.

Responsabilità dei docenti:

- responsabilità civile per aver omesso di svolgere tutte le azioni che L. 71/2017 richiede (cd. responsabilità omissiva);

- responsabilità penale per omissione di denuncia, in qualità di Pubblico Ufficiale, della notizia di reato al referente per il bullismo oppure al D.S.;

- responsabilità amministrativa nell'ipotesi che incorra in procedimento disciplinare.

Interventi da parte della scuola

LA SCUOLA interviene come segue:

a) L'istituto scolastico individua fra i docenti un referente con il compito di coordinare le iniziative di prevenzione e di contrasto del bullismo e del cyberbullismo, anche avvalendosi della collaborazione delle Forze di polizia e delle associazioni e dei centri di aggregazione giovanile presenti sul territorio;

b) Secondo quanto già previsto dalla legge 107 (la Buona Scuola) per il triennio 2017- 2019 è stata prevista una formazione del personale scolastico sul tema;

c) Viene promosso un ruolo attivo degli studenti e di ex studenti in attività di peer education, nella prevenzione e nel contrasto del cyberbullismo nelle scuole;

d) In un'ottica di alleanza educativa, il Dirigente Scolastico che venga a conoscenza di atti di cyberbullismo – che non siano reati - informa tempestivamente i genitori dei minori coinvolti;

e) Le istituzioni scolastiche promuovono, nell'ambito della propria autonomia, l'educazione all'uso consapevole della rete internet e ai diritti e doveri ad esso connessi. Gli uffici scolastici regionali sono chiamati a promuovere progetti elaborati nelle scuole, nonché azioni integrate sul territorio di contrasto del cyberbullismo e educazione alla legalità.

Le “Linee di orientamento per la prevenzione e il contrasto del cyberbullismo” indirizzano le scuole, per la realizzazione delle attività di prevenzione, al Progetto “Generazioni Connesse” che è un progetto coordinato dal MIUR, sostenuto dalla Commissione Europea, con lo scopo di fornire alle istituzioni scolastiche una serie di strumenti didattici, di immediato utilizzo, tra cui:

- attività di formazione (online e in presenza) rivolte in maniera specifica alle comunità scolastiche (insegnanti, bambini/e, ragazzi/e, genitori, educatori) che intraprenderanno un percorso dedicato;

- attività di informazione e sensibilizzazione realizzate in collaborazione con la Polizia di Stato per approfondire i temi della navigazione sicura in Rete.

“iGloss@ 1.12, l’Abc dei comportamenti devianti online”, elaborato dal Dipartimento per la Giustizia Minorile e di Comunità è un glossario che offre una sintetica spiegazione delle principali caratteristiche delle condotte devianti e dei risvolti socio-giuridici. L’obiettivo non è esclusivamente descrivere e inquadrare i nuovi fenomeni della devianza online, ma favorire, altresì, l’acquisizione di consapevolezza sulle conseguenze sociali e giudiziarie di queste specifiche trasgressioni. Il glossario, disponibile online sul sito del Ministero della Giustizia (www.giustizia.it), è rivolto a operatori dei servizi sociali, sanitari, giudiziari, giovani e loro genitori.

Compiti e ruoli

IL DIRIGENTE: individua, attraverso il Collegio dei Docenti, un referente del bullismo e cyberbullismo ed eventualmente un team; coinvolge, nella prevenzione e contrasto al fenomeno del bullismo, tutte le componenti della comunità scolastica, partendo dall'utilizzo sicuro di Internet a scuola; prevede corsi di aggiornamenti e formazione in materia di prevenzione dei fenomeni di bullismo e cyberbullismo, rivolti al personale docente e Ata; promuove azioni di sensibilizzazione dei fenomeni del bullismo e cyberbullismo nel territorio in rete con enti, associazioni, istituzioni locali ed altre scuole, coinvolgendo alunni, docenti, genitori ed esperti; favorisce la discussione all'interno della scuola, attraverso i vari organi collegiali, creando i presupposti di regole condivise di comportamento per il contrasto e prevenzione dei fenomeni del bullismo e cyberbullismo; salvo che il fatto costituisca reato, se viene a conoscenza di atti di cyberbullismo ne informa tempestivamente i genitori/tutore dei minori coinvolti e attiva adeguate azioni di carattere educativo.

IL REFERENTE DEL “BULLISMO E CYBERBULLISMO”: coadiuva il Dirigente Scolastico nelle azioni di cui sopra; promuove la conoscenza del bullismo e del cyber-bullismo attraverso progetti d'istituto che coinvolgano genitori, studenti e tutto il personale; coordina le attività di prevenzione ed informazione sulle sanzioni previste e sulle responsabilità di natura civile e penale, anche con eventuale affiancamento di genitori e studenti; cura rapporti di rete fra scuole per eventuali convegni/seminari/corsi e per la giornata mondiale sulla Sicurezza in Internet la “Safer Internet Day”; coordina i lavori del Team antibullismo.

I DOCENTI DEL TEAM: collaborano col docente Referente e col Dirigente Scolastico per: diffusione fra il personale scolastico di conoscenze e pratiche delineate nelle presenti linee guida; consulenza e affiancamento ai docenti dei vari plessi per l’attuazione delle procedure indicate nelle presenti linee guida; stesura e revisione di documenti interni in merito alla tematica.

IL COLLEGIO DOCENTI: promuove scelte didattiche ed educative, anche in collaborazione con altre scuole in rete, per la prevenzione del fenomeno; caratterizza il PTOF con progetti collegati alle finalità delle presenti linee guida; prevede azioni culturali ed educative rivolte agli studenti, per acquisire le competenze necessarie all’esercizio di una cittadinanza digitale consapevole; individua al suo interno un gruppo di docenti, detto Team, possibilmente

coprendo ogni plesso / ordine di scuola con un componente dello stesso.

IL CONSIGLIO DI INTERCLASSE/ CONSIGLIO DI CLASSE: pianifica attività didattiche e/o integrative finalizzate al coinvolgimento attivo e collaborativo degli studenti e all'approfondimento di tematiche che favoriscano la riflessione e la presa di coscienza della necessità dei valori di convivenza civile; favorisce un clima collaborativo all'interno della classe e nelle relazioni con le famiglie propone progetti di educazione alla legalità e alla cittadinanza attiva.

I SINGOLI DOCENTI: intraprendono azioni congruenti con i propri alunni, tenuto conto che l'istruzione ha un ruolo fondamentale sia nell'acquisizione e rispetto delle norme relative alla convivenza civile, sia nella trasmissione dei valori legati ad un uso responsabile di internet; valorizza nell'attività didattica modalità di lavoro di tipo cooperativo e spazi di riflessioni adeguati al livello di età degli alunni; nella normale attività di sorveglianza e relazione educativa pongono attenzione ai fatti che potrebbero essere collegati ad una situazione di avvio di comportamenti di bullismo/cyberbullismo o di situazione già strutturata in tal senso.

I GENITORI: partecipano attivamente alle azioni di formazione/informazione, istituite dalle scuole, sui comportamenti sintomatici del bullismo e del cyberbullismo; sono attenti ai comportamenti dei propri figli; vigilano sull'uso delle tecnologie da parte dei ragazzi, con particolare attenzione ai tempi, alle modalità, agli atteggiamenti conseguenti; conoscono le azioni messe in campo dalla scuola e collaborano secondo le modalità previste dal Patto di Corresponsabilità che hanno debitamente sottoscritto; conoscono il codice di comportamento dello studente; conoscono le sanzioni previste da regolamento d'istituto nei casi di bullismo, cyberbullismo e navigazione on-line a rischio e conoscono l'obbligo di denuncia cui sono tenuti gli operatori della scuola (in quanto pubblici ufficiali o incaricati di pubblico servizio) in caso di reati procedibili d'ufficio commessi o subiti dai figli.

GLI ALUNNI: sono coinvolti nella progettazione e nella realizzazione delle iniziative scolastiche, al fine di favorire un miglioramento del clima relazionale; possono operare come tutor per altri studenti; si impegnano a diffondere buone pratiche nel rispetto dei diritti di ogni membro della comunità; imparano le regole basilari per rispettare gli altri, quando sono connessi alla rete, facendo attenzione alle comunicazioni (email, sms, mms) che inviano; sono informati che non è loro consentito, durante le attività didattiche o comunque all'interno della scuola, acquisire – mediante telefonini cellulari o altri dispositivi elettronici - immagini, filmati o registrazioni vocali, se non per finalità didattiche, previo consenso del docente (la divulgazione del materiale acquisito all'interno dell'istituto, infatti, è utilizzabile solo per fini esclusivamente personali di studio o documentazione, e comunque nel rispetto del diritto alla riservatezza di tutti); sono consapevoli che durante le lezioni o le attività didattiche in genere non si possono usare cellulari, giochi elettronici e riproduttori di musica, se non per finalità didattiche, previo consenso del docente. Gli alunni sono gli attori principali del benessere della comunità scolastica e sono tenuti a segnalare agli organi preposti (Dirigente, referente, docenti, educatori, personale ATA incaricato di pubblico servizio, psicologo, etc...) eventuali atti di bullismo e cyberbullismo di cui siano a conoscenza, consapevoli del fatto che verrà garantita la loro riservatezza.

Sono da considerarsi bullismo, a titolo esemplificativo, tipologie persecutorie qualificate come: la violenza fisica, psicologica o l'intimidazione del gruppo reiterate nel tempo con l'intenzione di nuocere e produrre l'isolamento della vittima.

Rientrano, a titolo esemplificativo, nel Cyberbullismo:

flaming: litigi on line nei quali si fa uso di un linguaggio violento e volgare, **harassment:** molestie attuate attraverso l'invio ripetuto di linguaggi offensivi, **cyberstalking:** invio ripetuto di messaggi che includono esplicite minacce fisiche, al punto che la vittima arriva a temere per la propria incolumità,

denigrazione : pubblicazione all'interno di comunità virtuali , qualinewsgroup, blog, forum di discussione, messaggistica immediata, siti internet,... di pettegolezzi e commenti crudeli, calunniosi e denigratori,

outing estorto: registrazione delle confidenze – raccolte all'interno di un ambiente privato-creando un clima di fiducia e poi inserite integralmente in un blog pubblico,

impersonificazione: insinuazione all'interno dell'account di un'altra persona con l'obiettivo di inviare dal medesimo messaggi ingiuriosi che screditino la vittima,

esclusione: estromissione intenzionale dall'attività on line,

sexting: invio di messaggi via smartphone e Internet, corredati da immagini a sfondo sessuale.

Misure sanzionatorie

La scuola adotta sanzioni disciplinari che sono volte alla rieducazione e al rafforzamento del senso di responsabilità dello studente, nonché al ripristino di corretti rapporti all'interno della comunità scolastica, attraverso attività di natura sociale, culturale ed in generale a vantaggio della comunità scolastica. Considerato che la responsabilità disciplinare è personale, la sanzione deve apparire come la conseguenza dell'atto di bullismo o di cyberbullismo messo in atto dallo studente cui è comminata: deve essere proporzionata all'infrazione, temporanea, ispirata al principio di gradualità, tenendo presente la situazione personale dello studente, della gravità del comportamento e delle conseguenze che da esso derivano. In questa fase è determinante la collaborazione con i genitori.

PROTOCOLLO PER LE AZIONI DA INTRAPRENDERE DA PARTE DELLA SCUOLA IN CASO DI SOSPETTO FENOMENO RICONDUCIBILE A BULLISMO O CYBERBULLISMO

Qualora il personale scolastico si trovasse di fronte ad un caso di potenziale bullismo e/o cyberbullismo, la procedura sarà la seguente:

FASE 1

- Il docente/educatore/personale ATA che viene a conoscenza di fatti o comportamenti a suo parere riconducibili al fenomeno di bullismo o cyberbullismo informa il referente ed il Dirigente Scolastico condividendo gli elementi raccolti con il referente contro il bullismo/cyberbullismo o un membro del Team o il Dirigente Scolastico al fine di decifrare la situazione (si tratta di condotte riconducibili a bullismo o cyberbullismo?).
- Successivamente Il docente/educatore/personale ATA -se corroborata l'ipotesi che possa trattarsi di un caso di bullismo o cyberbullismo in avvio o già strutturato- procede, entro 72 ore dalla conoscenza del fatto/ricezione della notizia, ad una comunicazione ufficiale del caso al Dirigente Scolastico, compilando il modello di segnalazione/verbale di informazione da protocollare in forma riservata.
- Qualora il Dirigente, assunte le necessarie informazioni, non ritenga che il fatto segnalato costituisca comportamento di bullismo o cyberbullismo procede ad archiviare

la notizia ricevuta con proprio provvedimento motivato in merito al fenomeno bullismo-cyberbullismo. Per altre situazioni e fatti procede come da norme di Legge.

- Qualora il Dirigente, assunte le necessarie informazioni, ritenga che il fatto segnalato costituisca comportamento di bullismo o cyberbullismo avvia le procedure del caso. Per altre situazioni e fatti procede come da norme di Legge.

FASE 2 TIPOLOGIA A) – SITUAZIONI DI PREGIUDIZIO (ipotesi di reati per i quali il pubblico ufficiale non è tenuto alla denuncia)

- Il Dirigente Scolastico ed il referente coordineranno tempestivamente le prime azioni urgenti di tutela, consistenti in: a) supporto alla vittima e colloquio/convocazione dell'incolpato, b) presentazione dell'informativa ai genitori dei minori coinvolti, c) per cyberbullismo segnalazione alla Polizia Postale per l'eventuale rimozione di materiale on line e, su indicazione della stessa, fornire informativa alla classe per evitare diffusione di materiale, d) convocazione di un consiglio di classe urgente/straordinario per la valutazione dell'adozione di sanzioni disciplinari.
- Il Dirigente Scolastico, che può essere coadiuvato da referente/altri insegnanti, a) convocherà i genitori (sollecitandoli in caso di non pronta collaborazione), b) nelle successive settimane segnalerà la situazione ai Servizi Sociali Territoriali con il consenso dei genitori; oppure senza il consenso, nel caso in cui la situazione pregiudizievole/pericolosa permanga.
- Il Dirigente Scolastico ed il referente coordineranno gli interventi e la relativa progettualità di prevenzione, collaboreranno con altri soggetti istituzionali. Verranno avviate azioni di formazione e prevenzione in classe: a) accoglienza e dialogo/ascolto nei confronti della vittima, b) percorsi di sensibilizzazione e formazione per tutta la classe (attività pratiche, giochi di ruolo, etc) ed inoltre eventuale proposta di percorsi formativi di prevenzione articolati e pluriennali, c) attività specifiche di sostegno (eventuali incontri con psicologi/esperti Polizia Postale) rivolte alla classe o alla scuola, d) istituzione di uno sportello di ascolto in orario scolastico.

Il Dirigente Scolastico ed il referente collaboreranno poi con i Servizi Sociali, coordineranno gli interventi ed in particolare le azioni di sostegno individuale proponendo: a) percorsi di sostegno psicologico specifico (con figure interne alla scuola o/e in accordo con i Servizi Sociali), b) azioni educative individuali o altre azioni concordate con i Servizi Sociali, c) attività di sostegno al nucleo familiare, gestite e concordate con i Servizi Sociali.

- Il Dirigente Scolastico ed il referente coordineranno gli interventi e la relativa progettualità di prevenzione proponendo incontri formativi/informativi con i genitori di tutta la classe.

FASE 2 TIPOLOGIA B) – SITUAZIONE DI REATI PROCEDIBILI D'UFFICIO

- Il Dirigente effettuerà denuncia.
- In base anche all'art. 5 del D.Lgs. n. 71/2017, il Dirigente non è tenuto ad informare i genitori dei minori coinvolti, ma sarà l'autorità inquirente a dare eventuali indicazioni, anche in merito all'attivazione o meno di azioni previste nella FASE 2 TIPOLOGIA A) delle presenti linee guida.
- La denuncia può essere presentata presso i Carabinieri, la Polizia, la Procura della Repubblica del Tribunale Ordinario o presso la Procura del Tribunale per i minorenni.

FASE 3 MONITORAGGIO E AGGIUSTAMENTI

- I docenti delle classi coinvolte attueranno oltre alla normale sorveglianza, delle azioni di monitoraggio per capire se le azioni intraprese sortiscano gli effetti desiderati nei tempi immediati e nei tempi lunghi: a) sostegno e supporto alla vittima b) cessazione dei comportamenti c) cambiamento nelle dinamiche del gruppo di alunni coinvolti d) miglioramento del clima relazionale complessivo nelle classi coinvolte.

- In base agli esiti del monitoraggio, sentiti i docenti e il referente, il Dirigente Scolastico darà indicazioni in merito alla prosecuzione delle azioni, ai cambiamenti necessari, ad ulteriori segnalazioni ai Servizi sociali o alle forze dell'ordine competenti.

FASE 4 SOLUZIONE / MITIGAZIONE

- Le azioni di monitoraggio portano a giudicare la situazione in mitigazione, miglioramento o soluzione. A seconda della situazione riscontrata si procederà con ulteriori azioni educative o con una chiusura del percorso.